APPROFONDIMENTO CIVILE

Vietato anche un semplice ciao, quando lo stalker viola obbligo di non avvicinamento con un messaggio whatsapp

Data pubblicazione: 02/09/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

PREMESSA: TRA STALKING E DIVIETI GIUDIZIARI

Il fenomeno dello *stalking* è ormai una triste e diffusa realtà giudiziaria. Quando un soggetto viene indagato o condannato per atti persecutori (art. 612-bis c.p.), una delle prime misure che l'Autorità Giudiziaria adotta è quella di vietargli di avvicinarsi alla persona offesa o di contattarla, in qualsiasi modo.

Questi divieti vengono concretamente modulati dal Giudice attraverso provvedimenti cautelari come:

- l'obbligo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima;
- il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico.

E qui si apre una questione molto pratica: cosa succede se lo *stalker* invia comunque un messaggio WhatsApp alla vittima? Magari un semplice "*ciao, come stai?*", senza minacce, senza offese, senza apparente violenza?

La risposta è chiara e (spoiler) molto severa.

LA CONDOTTA VIETATA: COSA DICE L'ART. 387-BIS C.P.

L'art. 387-bis c.p. stabilisce che commette reato chiunque violi le prescrizioni imposte con una misura cautelare personale emessa ai sensi degli artt. 282-bis o 282-ter c.p.p., ad esempio il divieto di avvicinamento o di comunicazione con la persona offesa.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

In altre parole, se il Giudice ha vietato ogni contatto con la vittima, qualsiasi forma di comunicazione rappresenta automaticamente un illecito. Anche telematica, non per forza di persona. E in quest'ultima modalità, non fa differenza il tono, il contenuto o l'intenzione: che si tratti di un insulto, di una minaccia, oppure di un semplice "ciao", la sostanza non cambia.

Il legislatore, infatti, non guarda *cosa* viene scritto, ma il *fatto stesso di scrivere*. **Un solo messaggio su WhatsApp, un like su un post social, una telefonata senza risposta: tutti questi gesti costituiscono violazione della misura cautelare e integrano il reato previsto dall'art. 387-bis c.p.**

PERCHÉ ANCHE UN MESSAGGIO "INNOCUO" È COMUNQUE ILLECITO?

Il fondamento di questa disciplina è molto semplice: il divieto di contatto ha natura *assoluta*.

Non è un divieto condizionato al contenuto dei messaggi. **È un divieto che protegge la libertà psicologica della vittima**, evitandole ogni forma di turbamento, stress, fastidio o semplice disagio derivante dall'essere ricontattata dal proprio stalker.-

Il messaggio WhatsApp (ma lo stesso vale per SMS, telefonate, email, messaggi su social o persino like o reazioni sui post) rappresenta:

- *una violazione della misura cautelare*;
- *un'azione penalmente rilevante*, che può dare vita ad un nuovo processo, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 387-bis c.p.).
  Non solo: anche messaggi apparentemente affettuosi o banali, infatti, possono essere percepiti dalla vittima come nuovi segnali di intrusione, controllo, manipolazione o minaccia indiretta.

ATTENZIONE: IL REATO SUSSISTE ANCHE SE LA VITTIMA RISPONDE

Un aspetto che può sembrare paradossale, ma che la giurisprudenza ha chiarito più volte è questo: **la violazione della misura cautelare sussiste anche se la persona offesa risponde al messaggio o addirittura mantiene un dialogo con lo stalker**.

Il reato, infatti, non dipende dal consenso o dal comportamento della vittima, ma dal mancato rispetto del divieto imposto dal Giudice. È una norma posta a tutela non solo della singola persona offesa, ma anche dell'autorità e dell'efficacia del provvedimento giudiziario.

Immaginiamo: l'indagato invia un "ciao" su WhatsApp, la vittima – magari per curiosità, per paura, o persino per debolezza emotiva – risponde con un "ciao" a sua volta. In quel momento **non si "annulla" la violazione, anzi**: l'illecito è già compiuto con l'invio del primo messaggio. La risposta della vittima non sana la condotta e non elimina la responsabilità penale dello stalker.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

È un principio fondamentale, perché la misura cautelare serve a impedire ogni forma di contatto, proprio per proteggere la libertà e la serenità psicologica della persona offesa, anche da eventuali tentazioni di "cedere" o ricadere in dinamiche tossiche.

CONCLUSIONI

In definitiva, quando il Giudice ordina il divieto di contatto, non esistono eccezioni: **anche il più banale messaggio è un reato**. E per lo stalker, un passo falso può significare un nuovo processo ed una nuova, autonoma, condanna.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati